



COMUNE DI MASSAROSA
PROVINCIA DI LUCCA

REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (T.A.R.I.)

(Approvato con atto C.C. n° 4 del 08/01/2021)

(Modificato con delibera Commissario Straordinario con i poteri
del Consiglio Comunale n° 29 del 30/07/2021)

(Modificato con atto C.C. n° 48 del 31/05/2022 e con atto C.C. n° 54 del 26/07/2023)

INDICE

| | | |
|---------|---|----------------|
| Art. 1 | <i>Disciplina TARI</i> | <i>Pag. 4</i> |
| Art. 2 | <i>Soggetto attivo</i> | <i>Pag. 4</i> |
| Art. 3 | <i>Natura del tributo</i> | <i>Pag. 4</i> |
| Art. 4 | <i>Presupposto per l'applicazione del tributo</i> | <i>Pag. 4</i> |
| Art. 5 | <i>Soggetti passivi</i> | <i>Pag. 5</i> |
| Art. 6 | <i>Locali ed aree scoperte non soggette al tributo</i> | <i>Pag. 5</i> |
| Art. 7 | <i>Produzione di rifiuti speciali</i> | <i>Pag. 6</i> |
| Art. 8 | <i>Determinazione della base imponibile</i> | <i>Pag. 8</i> |
| Art. 9 | <i>Istituzioni scolastiche statali</i> | <i>Pag. 8</i> |
| Art. 10 | <i>Determinazione delle tariffe</i> | <i>Pag. 9</i> |
| Art. 11 | <i>Classificazione delle utenze non domestiche</i> | <i>Pag. 9</i> |
| Art. 12 | <i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i> | <i>Pag. 10</i> |
| Art. 13 | <i>Decorrenza del tributo</i> | <i>Pag. 11</i> |
| Art. 14 | <i>Mancato svolgimento del servizio</i> | <i>Pag. 11</i> |
| Art. 15 | <i>Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i> | <i>Pag. 11</i> |
| Art. 16 | <i>Riduzioni tariffarie per l'avvio a recupero per le utenze non domestiche</i> | <i>Pag. 12</i> |
| Art. 17 | <i>Riduzioni per compostaggio aerobico</i> | <i>Pag. 13</i> |
| Art. 18 | <i>Agevolazioni "antispreco"</i> | <i>Pag. 13</i> |
| Art. 19 | <i>Altre agevolazioni per reddito</i> | <i>Pag. 14</i> |
| Art. 20 | <i>Ulteriori agevolazioni</i> | <i>Pag. 16</i> |
| Art. 21 | <i>Tributo giornaliero</i> | <i>Pag. 16</i> |
| Art. 22 | <i>Tributo provinciale</i> | <i>Pag. 17</i> |
| Art. 23 | <i>Dichiarazione di inizio occupazione/detenzione, variazione e cessazione</i> | <i>Pag. 17</i> |
| Art. 24 | <i>Riscossione</i> | <i>Pag. 18</i> |
| Art. 25 | <i>Termini e modalità di dichiarazione</i> | <i>Pag. 19</i> |
| Art. 26 | <i>Funzionario responsabile e attività di controllo e accertamento</i> | <i>Pag. 20</i> |
| Art. 27 | <i>Accertamento con adesione</i> | <i>Pag. 20</i> |
| Art. 28 | <i>Sanzioni e interessi</i> | <i>Pag. 21</i> |
| Art. 29 | <i>Riscossione coattiva</i> | <i>Pag. 21</i> |
| Art. 30 | <i>Somme di modesto ammontare (importi minimi)</i> | <i>Pag. 21</i> |

| | | |
|--|--------------------------|----------------|
| <i>Art. 31</i> | <i>Rimborsi</i> | <i>Pag. 22</i> |
| <i>Art. 32</i> | <i>Contenzioso</i> | <i>Pag. 22</i> |
| <i>Art. 33</i> | <i>Entrata in vigore</i> | <i>Pag. 22</i> |
| <i>ALLEGATO A METODO A PARAMETRI VARIABILI</i> | | <i>Pag. 23</i> |

Art. 1 – Disciplina TARI

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (di seguito "TARI"), istituita dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche ed integrazioni, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, così come definiti dal Testo Unico Ambientale.

2. Ai sensi dell'art. 1 comma 738 L. 160 del 27/12/2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell'imposta municipale propria (IMU).

Art. 2 – Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Nei casi di fabbricati ricadenti sul territorio di Comuni contigui, il tributo è dovuto al Comune che effettua il servizio all'utenza.

Art. 3 - Natura del tributo

1. La tassa sui rifiuti (TARI), è destinata a finanziare integralmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, nonché a coprire i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga, a qualsiasi titolo od anche di fatto, locali od aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, così come definiti dal Testo Unico Ambientale, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. La presenza di arredo, impianti od attrezzature, oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione si verifica anche nel caso in cui ci sia il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani non comporta esonero dal pagamento tributo, fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 116/2020.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Nell'ipotesi di detenzioni temporanee di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 6 - Locali ed aree scoperte non soggette al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come, a titolo esemplificativo:
 - a) locali privi di mobili, suppellettili, impianti od attrezzature e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (utenze idrica ed elettrica, fornitura di gas, telefonica o informatica) per l'intero periodo dell'anno;
 - b) le superfici, ubicate in aree scoperte o locali, destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili ed aree ove in concomitanza all'esercizio di attività sportiva è comunemente riconosciuta la produzione di rifiuti, quali area attrezzistica di palestre;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, ricovero del bestiame, silos. Per i citati locali vale la regola che non vi deve essere di norma presenza umana;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o di inizio occupazione, se antecedente. Nel caso in cui il soggetto interessato abbia stabilito la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di ristrutturazione, lo stesso è tenuto a comunicare l'indirizzo ed i dati dell'immobile dove è temporaneamente domiciliato, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o residenza;
 - e) le unità immobiliari in stato di inagibilità, debitamente dichiarate tali anche ai fini dell'Imposta municipale propria;
 - f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione, le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) ripostigli, stenditoi, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,50 m;

h) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, e comunque non accessibili;

i) edifici o loro parti adibiti al culto ed i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso (cori, sacrestie e simili);

j) le parti in comune dei condomini di cui all'art. 1117 del codice civile, comma 1, numeri 1 e 3, fermo restando l'obbligazione di coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva;

k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Sono comunque soggette al tributo le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento di carburanti, controllo pressione pneumatici e simili;

l) aree occupate dalle imprese esercenti attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca (così come disposto dall'art. 184 comma 3 lett. a) D.Lgs. 152/2006 così come novellato dal D.Lgs. 116/2020), ferma restando la possibilità di concordare col gestore la modalità di adesione al servizio pubblico per rifiuti urbani riconducibili a categorie analoghe;

m) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi;

n) le sale di lavorazione ed i magazzini di merci, materie prime e prodotti finiti nell'ambito di attività industriali con capannoni di produzione, per la quota fissa e variabile, ferma restando, l'applicazione della Tari in categorie analoghe per quanto riguarda le superfici produttive di rifiuti urbani (mense, uffici, locali funzionalmente connessi agli stessi);

o) le superfici occupate dalle imprese esercenti attività di costruzione e demolizione, nonché dalle imprese esercenti attività di scavo (come disposto dall'art. 184 comma 3 lett. b) D.Lgs. 152/2006 così come novellato dal D.Lgs. 116/2020).

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo sarà applicato il tributo a partire dall'anno in cui è ipotizzabile che si sia verificato il primo conferimento oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7 - Produzione di rifiuti speciali

1. I locali e le aree coperte e/o scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali così come definiti dall'art. 184 comma 3 del Testo Unico Ambientale, non sono soggetti al tributo. Non sono altresì soggetti a tassazione i magazzini di materie prime e

di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali, qualora, oltre ad essere a servizio esclusivo e funzionale dell'area di produzione dei rifiuti speciali, siano anche ubicati in contiguità con l'area di produzione stessa. Sono pertanto da considerarsi in ogni caso tassabili i magazzini a servizio dell'attività di vendita, ristorazione, produzione di servizi, etc. e quelli ubicati in luogo non fisicamente in contatto con l'area di produzione suddetta.

2. Gli utenti devono dichiarare nella dichiarazione originale o di variazione, le superfici in cui sono prodotti i rifiuti speciali e tali superfici devono essere evidenziate in planimetria catastale allegata alla denuncia.

La suddetta dichiarazione dovrà essere presentata nei termini e nelle modalità previste dall'art. 25, comma 9, del presente regolamento.

3. Per le attività di seguito indicate, nel caso in cui sussista una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio e non sia obiettivamente possibile o risulti difficile individuare le superfici escluse dal tributo, poiché le operazioni relative non sono esattamente localizzate, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, (esclusi i locali adibiti a mense, uffici, spogliatoi, servizi, magazzini non funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali e simili), le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

| ATTIVITA' | DETAZZAZIONE % |
|--|-----------------------|
| <i>Botteghe artigiane</i> | 25% |
| <i>Stabilimenti industriali, opifici</i> | 30% |
| <i>Commercio, servizi</i> | 10% |
| <i>Gabinetti dentistici, radiologici, odontotecnici, ambulatori veterinari, laboratori di ricerca e simili</i> | 15% |
| <i>Agricoltura, zootecnia e simili</i> | 80% |

Per eventuali attività non considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano presentato istanza in regime di Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani o TARES, per essere ammessi a beneficiare della riduzione, di cui al precedente comma 3, devono presentare apposita richiesta entro il 31 gennaio successivo. Tale domanda non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo della tariffa. Il Comune si riserva comunque la facoltà di verificare il permanere dei requisiti per accedere alla riduzione. La stessa domanda dovrà essere corredata da:

- a. planimetrie quotate indicanti l'intera superficie occupata e la superficie per la quale si richiede la riduzione/esenzione;
- b. documentazione contrattuale indicante quantità e qualità dei rifiuti smaltiti a mezzo di ditta autorizzata dall'organo competente ed idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti;
- c. documentazione commerciale (fatture, bolle, etc.) comprovante l'avvenuto smaltimento.

Art. 8 - Determinazione della base imponibile

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili dalla superficie calpestabile. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI e' costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art 1 comma 647 della Legge 147/2013. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini ai fini TARSU, di cui al Capo 3° del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, o TARES, di cui all'art. 14 del D.L. 6/12/2011, n. 201.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, l'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui all'art 1 comma 647 della Legge 147/2013. All'atto dell'entrata in vigore del criterio di determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138 del 1998, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili adottando le piu' idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 m, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta da parte dell'accertatore tributario. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 9 - Istituzioni scolastiche statali

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina del tributo di cui all'art. 33-bis del decreto legge 31.12.2007 n° 248, convertito con modificazioni dalla legge 28.2.2008 n° 31, così come stabilito dal comma 14 dell'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214.

2. La somma attribuita al Comune per gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del comma precedente, è sottratto dal costo che deve essere coperto dal tributo disciplinato dal presente regolamento.

Art. 10 - Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono indicati nel Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario (MTR), predisposto dai soggetti gestori, validato dall'Ente Territorialmente competente ed approvato da ARERA.
3. La tariffa del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte.
4. Le tariffe sono articolate:
 - per le utenze domestiche in base ai componenti. La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una quota variabile, ex artt. 3 e 5 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
 - per le utenze non domestiche in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come riportato nell'allegato A del presente regolamento. La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile, ex artt. 3 e 6 del D.P.R. 27 aprile 1999 n° 158.
5. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.

Art. 11 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato A del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente dichiarata e comprovata dal soggetto passivo. In mancanza della dichiarazione di cui all'art. 23 si fa riferimento a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.I.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
3. Nel caso di pluralità di attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco di cui all'allegato A saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economico-professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

6. Per le utenze non domestiche che utilizzano locali materialmente ed oggettivamente separati per l'esercizio di attività diverse, classificabili in distinte categorie ed in possesso di specifica autorizzazione o licenza commerciale, sono applicate le relative tariffe purché singolarmente di estensione non inferiore a 100 mq.

Art. 12 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.

2. La tariffa viene riferita all'unità immobiliare catastale.

3. Per le utenze domestiche occupate da persone fisiche che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 120 giorni nell'anno solare.

4. I soggetti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, risultanti residenti in una determinata unità abitativa non sono considerati, ai fini dell'individuazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di anziani dimoranti in casa di riposo, soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero, soggetti dimoranti in comunità di recupero, centro socio-educativo, istituto penitenziario. L'assenza deve protrarsi per un periodo non inferiore all'anno e viene considerata a condizione che sia dichiarata ed adeguatamente documentata.

5. Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti nel Comune il numero degli occupanti deve essere dichiarato da parte del dichiarante in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica.

6. Per le utenze domestiche detenute o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per gli alloggi dei cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi intestati ai fini del tributo a soggetti diversi dalle persone fisiche, tenuti a disposizione od occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in forma presunta in un numero pari a due componenti. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente da verifiche e controlli.

7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso od abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

8. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non considerati pertinenze dell'abitazione principale si considerano utenze non domestiche. Alle eventuali pertinenze all'abitazione principale sarà applicata la stessa tariffa dell'abitazione principale.

9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

10. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 25, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

11. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal primo giorno del semestre solare successivo.

Art. 13 - Decorrenza del tributo

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia la detenzione o il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 23.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione o che il tributo sia stato assolto da altro contribuente. Non si dà luogo all'abbuono o al rimborso qualora il Comune sia decaduto dalla possibilità di recuperare il tributo dovuto.

Art. 14 - Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

Art. 15 - Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché l'attività non sia superiore a sei mesi nell'anno solare.

2. Le condizioni di cui al primo comma, affinché operi la riduzione, devono risultare da licenza o da apposita comunicazione presentata agli uffici comunali.
3. La predetta riduzione si applica sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria. In caso di denuncia integrativa o di variazione sarà applicata con effetto dall'anno successivo rispetto alla data di presentazione della stessa. Sono fatte salve le istanze già presentate ai fini della TARSU e della TARES.
4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dalla data della perdita dei requisiti con applicazione delle sanzioni dovute per legge.

Art. 16 - Riduzioni tariffarie per l'avvio a recupero per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che dimostrino, mediante apposita dichiarazione ed attestazione rilasciata dal soggetto che ne effettua l'attività, di aver avviato al recupero rifiuti urbani, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tassa.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 dovrà essere presentata nei termini e nelle modalità previste dall'art. 25, comma 9, del presente regolamento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione viene determinata secondo la tabella seguente:

| Percentuale rifiuti avviati a recupero | | Riduzione della quota variabile |
|---|-----|---------------------------------|
| da % | a % | |
| 10 | 30 | 10% |
| 30,01 | 50 | 20% |
| Oltre 50% | | 30% |

4. A consuntivo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo. a quello di produzione dei rifiuti, dovrà essere presentata la documentazione giustificativa costituita dalla copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti e da una dichiarazione sostitutiva dell'utente attestante il quantitativo complessivo di rifiuti avviato al riciclo/recupero. La mancata produzione dei suddetti documenti entro il termine sopra stabilito comporterà l'inammissibilità della domanda di riduzione. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a

recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di certificare la quantità complessiva di rifiuti prodotti, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata alla tassa dell'attività ed il coefficiente di produttività (Kd) massimo per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

5. La riduzione è applicata di regola a conguaglio sull'anno successivo.

Art. 17 - Riduzioni per compostaggio aerobico

1. Ai sensi dell'art. 37 della Legge 221/2015, le imprese agricole e florovivaistiche che praticano un sistema di compostaggio aerobico hanno diritto ad una riduzione fino ad un massimo del 50 % della tariffa parte variabile del tributo da determinarsi caso per caso in base alle singole specificità, con i dati desumibili o ipotizzabili anche da simulazioni effettuate di concerto con l'Ufficio Ambiente.

2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio in modo continuativo e della documentazione attestante l'acquisto o il possesso del composter, che dovrà essere redatta su modulo specifico messo a disposizione dall'Ufficio tributi del Comune.

3. L'istanza produce i propri effetti a decorrere dalla data di presentazione al protocollo del Comune ed ha effetto anche per le annualità successive, salvo modifiche.

4. A seguito della presentazione della suddetta istanza, il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica, anche periodica, dell'effettiva attività di compostaggio. Il riconoscimento della riduzione resta comunque condizionato alle risultanze delle attività di controllo.

5. Tale agevolazione non si cumula per lo stesso locale/area scoperta alla riduzione forfettaria di cui all'art. 7.

Art. 18 - Agevolazioni "antispreco"

1. A decorrere dall'annualità 2017 è riconosciuto – sulla base di documentata istanza di parte - un abbattimento tariffario alle utenze non domestiche di cui all'ultimo periodo del novellato art.1 comma 652 della L.147/13, così come modificata dall'art.17 della L.166/16.

2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione della fattispecie prevista dal novellato art.1 comma 652 L.147/13 trovano applicazione le definizioni di cui all'art.2 comma 1 lett.b), c),d), e) della medesima L.166/16.

3. La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione deve essere documentata prioritariamente sulla base delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario) di cui all'art.16 L.166/16; è ammessa, in via residuale, la possibilità di documentare con altre modalità se ed in quanto oggettivamente funzionali all'attività di controllo.

4. L'abbattimento tariffario di cui al comma 1 è proporzionale alla quantità debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita (nel rispetto delle condizioni di legge e di quelle previste al presente articolo), e in ogni caso non potrà superare il massimo del 20 % della tariffa parte variabile del tributo, a patto che il richiedente in possesso dei requisiti di legge soddisfi entrambe le seguenti condizioni:

- a) disponga di una superficie (adibita a produzione o distribuzione di beni alimentari) superiore a 100 mq, fatto salvo per quelle attività che collaborano stabilmente con le associazioni di volontariato. In tal caso non è prevista una superficie minima ed è necessaria la presentazione di apposita certificazione da parte delle associazioni di volontariato stesse;
- b) presenti apposita istanza all'ufficio tributi-Entrate. - entro il 31 dicembre di ogni anno a partire da quello oggetto della richiesta- indicando il progetto/collaborazione (finalizzato al contrasto dello spreco alimentare) a cui abbia aderito ed allegando la documentazione di cui al precedente comma 3.

5. La riduzione viene applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.

Art. 19 - Altre agevolazioni per reddito

1. E' facoltà dell'Amministrazione, con apposita delibera della Giunta Comunale, prevedere la eventuale riduzione dalla TARI per i locali di abitazione e per le loro pertinenze e accessori, per i soggetti che versino in condizioni economiche disagiate o di modesta entità.

2. Ai sensi del precedente comma 1, la riduzione del 60% della TARI annuale dovuta è applicabile ai soggetti che percepiscano i redditi di seguito indicati::

- a) **PENSIONATI DIRETTI O PERCIPIENTI PENSIONE INDIRETTA**, con valore ISEE uguale o inferiore a € 10.000,00;
- b) **LAVORATORI DIPENDENTI, PARASUBORDINATI, DISOCCUPATI, iscritti alle liste di collocamento E BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI**, con valore ISEE uguale o inferiore a € 10.000,00.

3. Altresì, la riduzione del 30% della TARI annuale dovuta è applicabile ai soggetti che percepiscano i redditi di seguito indicati:

- a) **PENSIONATI DIRETTI O PERCIPIENTI PENSIONE INDIRETTA**, aventi valore ISEE compreso tra € 10.000,01 ed € 13.000,00;
- b) **LAVORATORI DIPENDENTI, PARASUBORDINATI, DISOCCUPATI, iscritti alle liste di collocamento E BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI**, aventi valore ISEE compreso tra € 10.000,01 ed € 13.000,00.

4. Condizioni comuni per l'accesso alle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sono le seguenti:

- avere il reddito che ha concorso alla formazione ISEE relativo al nucleo familiare derivante per almeno il 70% da pensione o da lavoro dipendente (o parasubordinato);
- ogni componente del nucleo familiare non può essere pieno proprietario o titolare di diritti reali di più di una unità immobiliare sul territorio nazionale, utilizzata quale

abitazione principale, con le dovute pertinenze; non sono da considerarsi come preclusivi all'accesso alle previste agevolazioni quote di proprietà (piena o nuda) o altro diritto reale inferiori al 20% su un singolo immobile o complessivamente, eccezion fatta per immobili di scarsissimo valore o che presentino condizioni di fatiscenza od oggettiva inutilizzabilità;

- ogni componente del nucleo familiare non può essere essere proprietario di terreni agricoli direttamente condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 c.c.);
- ogni componente del nucleo familiare non può essere essere titolare di partita IVA o se in possesso la stessa deve essere riferita ad attività non esercitata quanto meno dall'annualità precedente a quella riferita ai redditi inseriti nell'ISEE;
- i redditi che concorrono alla formazione dell'ISEE non devono comprendere redditi da lavoro autonomo;
- la casa di abitazione deve appartenere alle categorie catastali A/2 o A/3 o A/4 o A/5 o A/6 o porzione di A/7 in locazione;
- nessun componente del nucleo familiare del richiedente l'agevolazione deve risultare proprietario di:
 - auto di cilindrata superiore a 1600 cc di immatricolazione successiva al 31.12.2017;
 - motociclo di cilindrata uguale o superiore a 800 cc di immatricolazione successiva al 31.12.2017.
- nell'unità immobiliare per la quale è richiesta l'agevolazione deve risultare residente solo il nucleo familiare del richiedente ad eccezione dei casi di emergenza abitativa, purché ci siano i requisiti standard di abitabilità. Per unità immobiliare si intende quella ai fini catastali.

5. I soggetti interessati ad ottenere le agevolazioni suddette dovranno presentare apposita domanda entro il termine che verrà stabilito dalla Giunta Comunale con proprio atto di cui al comma 1 del presente articolo, a pena di decadenza.

6. Con apposito provvedimento del Funzionario Responsabile della gestione del tributo saranno determinate le modalità e recepiti i tempi per l'inoltro delle richieste e sarà approvata la modulistica necessaria alla richiesta della suddetta agevolazione. Sulle dichiarazioni rese l'Ufficio competente si riserva di effettuare i necessari e opportuni controlli.

7. Le riduzioni di cui ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, e devono essere assicurate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Ogni anno nel bilancio di previsione potrà essere stanziato un fondo finalizzato a finanziare questo tipo di agevolazioni; in caso di incapienza di tale fondo, le agevolazioni verranno rideterminate proporzionalmente in base al budget assegnato come limite massimo.

Art. 20 - Ulteriori agevolazioni

1. La Giunta Comunale può determinare forme di agevolazione a favore di talune categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale, come indicato all'articolo precedente.

1. bis Ai sensi della legge regionale 62/2018 la Giunta Comunale può prevedere una riduzione della componente TARI della IUC, fino alla totale esenzione, per un periodo massimo di tre anni dalla data di nuova apertura per i nuovi esercizi commerciali o artigianali di vicinato che riutilizzino fondi a destinazione commerciale o artigianale rimasti vuoti.

2. Sono esenti dal pagamento del tributo i locali e le aree scoperte utilizzati da associazioni e fondazioni (ONLUS) di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) 8 e 9 del d. lgs 460/1997, e da associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall'art 7 della l. n. 383/2000 destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività sociale svolta.

3. L'esenzione è applicata sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria. In caso di denuncia integrativa o di variazione sarà applicata con effetto dall'anno successivo rispetto alla data di presentazione della stessa.

4. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, e devono essere assicurate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Art. 21 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, così come definiti dal Testo Unico Ambientale i prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è prevista una tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 30 % .

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della legge 160/2019, al momento della richiesta di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. A decorrere dall'anno 2021, la tassa giornaliera dei rifiuti non è dovuta per le occupazioni temporanee delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati

a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in quanto ricompreso nel canone di concessione di cui ai commi da 837 a 845 dell'art. 1 della legge 160/2019.

Art. 22 - Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 .del D.Lgs. 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 23 - Dichiarazione di inizio occupazione/detenzione, variazione e cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Salvo quanto disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del presente Regolamento, in quanto compatibili.
3. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti in quanto il dato viene acquisito annualmente dall'Ufficio Anagrafe.
4. La dichiarazione sia originaria, sia di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, , PEC. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- b) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- d) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- e) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

5. La dichiarazione di cessata detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 giugno dell'anno successivo alla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro i termini di cui al comma 5 il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Il Comune, nei casi in cui sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della detenzione, conduzione dei fabbricati ed aree soggette a tassazione, può iscrivere direttamente il soggetto per il tributo tramite invio di apposita comunicazione.

Art. 24 – Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo.

2. Le modalità di calcolo, il numero e la scadenza delle rate sono stabilite annualmente dal Comune mediante la delibera di cui al comma 1 dell'articolo 10 e delle stesse verrà data tempestiva comunicazione all'utenza mediante pubblicazione sul sito internet comunale. Nelle more dell'approvazione delle tariffe TARI il Comune, con delibera di Consiglio Comunale, può disporre il pagamento di una o più rate calcolate in acconto sulla base delle tariffe dell'anno precedente e una

rata di conguaglio. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, ed interessi calcolati al tasso legale dal giorno di scadenza dell'unica soluzione in caso di omesso pagamento o delle singole rate non versate in caso di parziale pagamento e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà con la notificazione di un avviso di accertamento con contestuale irrogazione della sanzione prevista ex lege di ogni importo non versato.

Art. 25 - Termini e modalità di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo, presentano la dichiarazione relativa alla TARI, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

3. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione da questo Comune, sottoscritta dal soggetto obbligato, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica allegando documento d'identità scannerizzato o PEC. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

7. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta; alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale; alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax; alla data di invio della mail nel caso di invio mediante posta elettronica o nel caso di Pec alla data del rapporto di ricevimento.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al comma 1.

9. Le utenze non domestiche che abbiano scelto, ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, devono presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione.

Solo per l'anno 2021 tale dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 maggio, con effetto a partire dal 1° gennaio 2022.

Art. 26 - Funzionario responsabile e attività di controllo e accertamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario a cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013 e s.m.i..

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 27 - Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, si applica alla tassa sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 28 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo dovuto, come risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i..
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 26, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Il Comune applica gli interessi per il recupero e per il rimborso dell'imposta nella misura prevista dall'art. 13 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 29 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:
 - a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97;
 - b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i.;

sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 della L. 160/2019 e s.m.i..

Art. 30 – Somme di modesto ammontare (importi minimi)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'imposta annua da corrispondere sia pari o inferiore a 12,00 euro. Analogamente non si procede a rimborso per somme pari od inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.
2. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

Art. 31 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Massarosa, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art. 28, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 30 del presente regolamento.

Art. 32 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 33 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ALLEGATO A**METODO A PARAMETRI VARIABILI**

| Utenze domestiche | |
|--|---|
| TABELLA CATEGORIE IN BASE AI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE | |
| Fascia A | N° componenti nucleo abitativo 1 |
| Fascia B | N° componenti nucleo abitativo 2 |
| Fascia C | N° componenti nucleo abitativo 3 |
| Fascia D | N° componenti nucleo abitativo 4 |
| Fascia E | N° componenti nucleo abitativo 5 |
| Fascia F | N° componenti nucleo abitativo 6 o più |
| Utenze non domestiche | |
| TABELLA CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE che producono rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter) punto 2, del D.Lgs. 116/2020 | |
| 1 | <i>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</i> |
| 2 | <i>Cinematografi e teatri</i> |
| 3 | <i>Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta</i> |
| 4 | <i>Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</i> |
| 5 | <i>Stabilimenti balneari</i> |
| 6 | <i>Esposizioni, autosaloni</i> |
| 7 | <i>Alberghi con ristorante</i> |
| 8 | <i>Alberghi senza ristorante</i> |
| 9 | <i>Case di cura e riposo</i> |
| 10 | <i>Ospedali</i> |
| 11 | <i>Uffici, agenzie</i> |

| | |
|-----------|---|
| 12 | <i>Banche ed istituti di credito, studi professionali</i> |
| 13 | <i>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli</i> |
| 14 | <i>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</i> |
| 15 | <i>Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato</i> |
| 16 | <i>Banchi di mercato beni durevoli</i> |
| 17 | <i>Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista</i> |
| 18 | <i>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</i> |
| 19 | <i>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</i> |
| 20 | <i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i> |
| 21 | <i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</i> |
| 22 | <i>Mense, birrerie, hamburgerie</i> |
| 23 | <i>Bar, caffè, pasticceria</i> |
| 24 | <i>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</i> |
| 25 | <i>Plurilicenze alimentari e/o miste</i> |
| 26 | <i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</i> |
| 27 | <i>Ipermercati di generi misti</i> |
| 28 | <i>Banchi di mercato generi alimentari</i> |
| 29 | <i>Discoteche, night club</i> |

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.